



COMUNE DI MONTELABBATE
 Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 13/05/2020

DELIBERAZIONE N. 37 DEL 13/05/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVI D 19 - ESONERO PAGAMENTO CORRISPETTIVI IN QUOTA FISSA SERVIZIO MENSA E ESONERO QUOTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINAZIONI ED INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

L'anno duemilaventi addì tredici del mese di maggio alle ore 12:30 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FERRI CINZIA	Si	
ASSESSORE	PENSERINI RAMONA	Si	
VICE SINDACO	FARONI LUCA	Si	
ASSESSORE	CLEMENTI FABIO	Si	
ASSESSORE	ANTOGNOLI MARIA	Si	

Totale Presenti: **5**

Totale Assenti: **0**

Presiede il Sig. CINZIA FERRI nella sua qualità di SINDACO e partecipa il SEGRETARIO Dott.ssa PAOLA DE MONTIS

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - SETTORE AMMINISTRATIVO SERVIZI SCOLASTICI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Vista l'Ordinanza della Giunta Regionale delle Marche nr.1 del 25 febbraio 2020, recante "*Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", ed in particolare l'art.1 lett. b), con il quale veniva disposto "*A partire dalle ore 00.00 di mercoledì 26 febbraio 2020 e fino alle ore 24.00 del 4 marzo 2020 sul territorio della Regione Marche la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020 ed in particolare l'art. 2 lett. e), con il quale veniva disposta, allo scopo di contrastare il diffondersi del virus COVID-19, nelle regioni e nelle provincie di cui all'allegato 2, la "*sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020 e, in particolare, l'art. 1 lett. d), il quale prescrive che "*Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale.... Limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020 e, in particolare l'art. 2 lett. h) il quale dispone che "*Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: lett. h): "sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado"*"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 il quale, stabilendo all'art. 1 comma 1, che "*Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale*" ed all'art. 2 comma 1, che "*Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 1 lettera k) il quale prescrive che "*Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università'*

Visto il Decreto Ministeriale del 31 Dicembre 1983 che individua il servizio mensa e trasporto pubblico "servizi a domanda individuale" e considerato che il contributo dell'utente per servizio trasporto scolastico e servizio mensa sono "Entrate Patrimoniali di Diritto Pubblico" quindi soggette ad eventuale esonero ;

Considerato che, in questo contesto di emergenza, le famiglie dei bambini frequentanti le scuole del territorio comunale, in applicazione dei provvedimenti sopra citati, sono state e saranno precluse dalla fruizione dei servizi di mensa e trasporto scolastici;

Ritenuto opportuno pertanto, anche al fine di non gravare con ulteriori spese le famiglie degli utenti dei servizi comunali visto, la grave situazione economica derivata dal diffondersi dell'epidemia nonché, dalla chiusura di gran parte delle attività economiche e produttive della nostra nazione, di provvedere:

- 1) all'esonero del pagamento della 2° rata della Quota Fissa relativa al servizio mensa e all'esonero della 3° rata relativa al trasporto scolastico;
- 2) al rimborso di cui al punto 1) qualora i versamenti siano stati già effettuati;
- 3) al rimborso dei buoni pasto inutilizzati da parte delle famiglie i cui minori concludono la frequenza della scuola dell'Infanzia nell'anno scolastico 2019-2020 a seguito di riconsegna degli stessi al Comune ;

Richiamati:

- il Decreto Ministeriale del 31 Dicembre 1983;
- il Regolamento per il servizio di refezione scolastica, approvato con deliberazione consiliare n. 69 del 28.09.2015 e, in particolare gli artt. 3 e 5;
- il Regolamento per il servizio di trasporto scolastico, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 29.07.2015 e, in particolare, l'art.6;
- deliberazione della Giunta Comunale n.128 del 04.12.2019, esecutiva, avente per oggetto "*Approvazione tariffe del settore amministrativo. Mensa/mensa montessoriana, colonia marina bimbi/anziani – vacanza anziani – centro educativo estivo – utilizzo sale comunali – trasporto scolastico anno 2020*", con la quale si stabilivano le tariffe dei servizi a domanda individuale, tra cui quelle relative alla refezione scolastica ed al trasporto scolastico;

Visto il decreto sindacale n. 16 del 23.12.2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Amministrativo,

Dato atto che sul presente atto sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49, comma 1 e 147 – bis del TUEL;

Visti:

- Il D. Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità di questo Ente;

SI PROPONE

1. **Di dare atto** che le premesse sono da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;
2. **Di concedere**, a fronte della sospensione delle attività didattiche disposta in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, alle famiglie dei bambini frequentanti le scuole del territorio comunale :
 - a) l'esonero del pagamento della 2° rata della Quota Fissa relativa al servizio mensa e l'esonero della 3° rata relativa al trasporto scolastico;
 - b) i relativi rimborsi di cui al punto 1) qualora i versamenti siano stati già effettuati;
 - c) il rimborso dei buoni pasto inutilizzati da parte delle famiglie i cui minori concludono la frequenza della scuola dell'Infanzia nell'anno scolastico 2019-2020 a seguito di riconsegna degli stessi al Comune;
3. **Di demandare** al Responsabile del Settore Amministrativo e del Settore Contabilità e finanze ad

adottare gli atti necessari per concedere tale proroga, nonché il conseguente aggiornamento degli atti di programmazione finanziaria;

4. **Di dichiarare**, stante l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la soprariportata proposta, anche ai fini della motivazione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed allegati alla presente;

Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* ed in particolare l'art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali):

- Comma 1 *"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane e le Giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun Ente."*
- Comma 2 *"Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i Presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni";*

Richiamato il Decreto sindacale n° 3 del 08/04/2020 con il quale sono state impartite le direttive per lo svolgimento delle Sedute della Giunta comunale a distanza;

Vista la direttiva n° 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che, al punto 4), recita: *"eventi aggregativi di qualsiasi natura, fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del D.L. n° 6/2020, le Amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento";*

Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, è ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue :

SINDACO/PRESIDENTE: Presente collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

SEGRETARIO: Presente collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

ASSESSORI Faroni, Penserini, Antognoli e Clrmnti: Presenti collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento Internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento;

Tutto ciò premesso;

Con **voti unanimi e favorevoli**, espressi per alzata di mano dai presenti;

D E L I B E R A

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

- **DI COMUNICARE** con elenco l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1 T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

Stante l'urgenza degli adempimenti consequenziali, con separata votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

D E L I B E R A

- **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

II SINDACO CINZIA FERRI	II SEGRETARIO Dott.ssa PAOLA DE MONTIS
------------------------------------	---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montelabbate ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.